(N. 337-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Interno
col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dei Trasporti
col Ministro della Marina Mercantile
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1954

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni;

c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o d'interesse storico riguardante i territori ceduti ai termini del Trattato di Pace;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame fu approvato dal Senato il 12 dicembre 1951. Trasmesso alla Presidenza della Camera il 14 dicembre dello stesso anno, non era stato ancora esaminato al momento del decreto di scioglimento delle Camere.

Si tratta di cinque Accordi e di un Protocollo di firma di altri tre Accordi parafati a Belgrado il 18 ed il 30 agosto 1948.

Con il primo dei ricordati Accordi l'Italia si impegna a pagare 30 milioni di dollari sui 125 dovuti a termini dell'articolo 74-B del Trattato di pace (riparazioni) ed un miliardo e 250 milioni di lire sul debito che potrà risultare a suo carico in esecuzione del paragrafo 8 dell'Allegato XIV del Trattato stesso (pensioni maturate a favore di italiani divenuti jugoslavi). Da parte sua la Jugoslavia mette a disposizione del Governo italiano la somma di 10 miliardi prevista dall'articolo 8 dell'Accordo 23 maggio 1949 in conto indennizzi dei beni italiani, ivi pattuiti. Il residuo passivo a carico dell'Italia a seguito della relativa parziale compensazione viene pagato dall'Italia attraverso la fornitura di prodotti industriali elencati in allegato. A fronte del pagamento di una quota, sia pure non notevole, delle riparazioni in pendenza di contropartite consacrate dall'Accordo 23 maggio 1949 (indennizzo beni italiani) va posto il risultato conseguìto con l'articolo 16, il quale fissa per l'avvenire l'interdipendenza delle due partite, statuendo — nonostante il termine di 7 anni stabilito dal Trattato di pace per il pagamento delle riparazioni e la natura non certa quanto all'ammontare della contropartita italiana — che nessun altro pagamento relativo alle questioni di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi ad esso riferentisi verrà effettuato, se non saranno stati prima regolati determinati problemi interessanti i due Paesi elencati nell'Allegato *B* dell'Accordo, fra i quali la valutazione dei beni italiani da indennizzare. Raggiunto tale regolamento, si procederà alle relative compensazioni.

L'Accordo fa fare un passo avanti alla questione dei così detti beni « liberi », ossia rimasti teoricamente nella disponibilità degli aventi diritto; non più « disposizione » del Governo jugoslavo di effettuarne l'acquisto come nell'Accordo 23 maggio 1949, ma impegno del medesimo e non più riferimento ad un prezzo « equo », ma ai prezzi risultanti dalle valutazioni eseguite di comune accordo dalla « Commissione mista ».

Il secondo Accordo intende porre rimedio, al di là delle disposizioni del Trattato di pace, alla situazione verificatasi in sede di applicazione del diritto di opzione.

La presunzione di cittadinanza italiana per una speciale categoria, la riapertura dei termini per l'esercizio del diritto di opzione, il riesame da parte del Governo jugoslavo delle decisioni di rigetto, il limite di 200 fissato per le conclusioni negative ed un estremo diritto di appello anche per queste, sembrano realizzare efficacemente lo scopo.

Il terzo Accordo attua il Trattato di pace in materia di archivi, documenti di ordine amministrativo e di interesse storico, migliorandolo nei nostri confronti attraverso il diritto di ritiro con procedura semplice e rapida dei documenti, a favore delle persone già domiciliate nei territori ceduti ed ora residenti in Italia, e la consegna all'Italia degli estratti delle liste degli uffici di stato civile di Fiume, Pola e Zara, riferentisi alle persone divenute cittadini italiani ai termini dei Trattati di San Germano, Rapallo e Nettuno, degli Atti riguardanti i contribuenti già residenti nei territorii ceduti, dei fascicoli personali degli impiegati statali e delle Amministrazioni locali ed autonome, nonchè dei duplicati e delle copie fotografiche dei registri di stato civile di Fiume, Pola e Zara.

Il quarto Accordo in attuazione del Trattato di pace proroga per altri sei anni nei rispettivi territori la validità dei diritti di proprietà letteraria ed artistica.

Il quinto Accordo dà parziale esecuzione ad alcuni obblighi derivanti in materia ferroviaria dal Trattato di pace e dall'Accordo di Belgrado del 18 agosto 1948.

Il Protocollo di firma perfeziona gli Accordi di Belgrado in materia di beni mobili degli optanti, di ripartizione del materiale rotabile ed altro materiale ferroviario e del trasferimento dei fondi degli optanti, ecc.; il 18 agosto i primi due ed il 30 agosto l'altro, erano stati soltanto parafati.

Si propone l'approvazione.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, e scambio di Note;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni, e scambio di Note;

c) Accordo concernente la ripartizione degli Archivi e dei documenti d'ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di Pace, e scambio di Note;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti ed ai relativi allegati e scambi di Note a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione degli Accordi di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.